



Provincia di Modena

Economia Programmazione faunistica

Dirigente VECCHIATI MARIA PAOLA

Determinazione n° 62 del 08/06/2011

OGGETTO :

CAMPO ADDESTRAMENTO CANI DENOMINATO "CASTELLUCCIO" ESTESO PER ETTARI 10,79 IN COMUNE DI MONTESE (MO). ISTITUZIONE 2011-2019._

La Legge 11/02/1992 n.157 e successive modifiche ed integrazioni fissa le “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

La Legge Regionale 15/02/1994 n.8 e successive modifiche ed integrazioni detta le “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare all’articolo 45 stabilisce che le Province autorizzano e regolano la gestione delle zone e dei campi per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani da caccia, mentre la Regione approva direttive volte a disciplinare l’istituzione e la gestione delle zone sopraccitate, con particolare riferimento all’addestramento, allenamento e gare.

La Giunta Regionale con deliberazione n.840 del 14/05/2003 ha emanato le “Direttive vincolanti relative alle modalità di istituzione e gestione delle zone e dei campi per addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia di cui all’art.45, comma 5 ed art. 62, comma 1, lett. F) LR 15/02/1994 n.8 e successive modificazioni”.

La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 120 del 11/07/2001 regola l’istituzione e la gestione delle Zone e dei Campi Addestramento per cani da caccia.

La Deliberazione del Consiglio della Provincia di Modena 06/02/2008 n.23 ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP).

Il Sig. Giacobazzi Sergio, nato a Montese il 16/09/1948 (codice fiscale GCBSRG48P16F642K) e residente a Montese (MO) in Via Lazzari n.2955, ha presentato, una domanda registrata agli atti con Prot. n.97130 del 26/10/2010 per la istituzione di un Campo Addestramento Cani (CAC) denominato “Castelluccio”, esteso per ettari 10,79, sito in Comune di Montese (MO), località Serra del Gualandello – Fraz. Castelluccio, unitamente agli allegati tecnici previsti.

E’ stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati con nota Prot. n. 102604 del 12/11/2010.

Con nota Protocollo n. 4615 del 21/01/2011 è stata inviata al Sig. Giacobazzi Sergio la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di istituzione del CAC “Castelluccio”, per mancanza della superficie minima e carenze del regolamento di gestione.

Il Sig. Giacobazzi Sergio ha inviato osservazioni (rif Prot. 10007 del 07/02/2011) relative alla rettifica della superficie e del regolamento di gestione.

E’ stata valutata la documentazione presentata e, in particolare, la presenza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai proprietari/conduuttori dei terreni, attestanti il consenso all’inclusione delle aree nel CAC e la presa visione del regolamento di gestione.



Provincia di Modena

Si ritiene di dover provvedere in merito alla richiesta suddetta e che non sussistono motivi ostativi all'istituzione.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Paola Vecchiati.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Economia.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Economia della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di accogliere la domanda del Sig. Giacobazzi Sergio registrata con Prot. n.97130 del 26/10/2010 e successiva integrazione Prot. 10007 del 07/02/2011 e di istituire un Campo Addestramento Cani (CAC) in Comune di Montese (MO), località Serra del Gualandello – Fraz. Castelluccio, denominato "Castelluccio" di estensione pari ad Ha 10,79;
- 2) di autorizzare nel Campo le attività di allenamento, addestramento e gare dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, così come previsto dall'art.45 della L.R. 8/1994 e dalla DGR 840/2003 come citato in premessa;
- 3) di dare atto che :
 - a) il Titolare della presente autorizzazione è il Sig. Giacobazzi Sergio, nato a Montese il 16/09/1948 (codice fiscale GCBSRG48P16F642K) e residente a Montese (MO) in Via Lazzari n.2955;
 - b) la durata dell'autorizzazione è di anni 7 (sette), fino al 31/01/2018;
 - c) la superficie del CAC "Castelluccio" è di Ha 10,79 (dieci/79), interamente SASP;
 - d) il Comune interessato è: Montese;
 - e) il Comprensorio omogeneo è: C 2;
 - f) la tipologia dell'istituto è: campo recintato di estensione non inferiore a 10 ettari (art. 45, comma 1, lett. C)
 - g) i confini perimetrali del Campo Addestramento Cani "Castelluccio" sono identificati come da cartografia allegata alla presente determinazione e facente parte integrante della medesima;
 - h) le specie cacciabili prodotte in cattività su cui è possibile esercitare le attività di allenamento, addestramento e gare dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, sono le seguenti: Cinghiale (*Sus scrofa*);
- 4) di autorizzare l'immissione di cinghiali all'interno del campo addestramento cani recintato, secondo le seguenti modalità di detenzione e sostituzione:
 - il campo deve essere recintato in maniera idonea al contenimento della specie, con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 1,50 metri in superficie ed interrata per almeno cm 20 e filo elettrico esterno;
 - al fine di evitare la riproduzione della specie, possono essere immessi solamente esemplari del medesimo sesso; gli esemplari di sesso femminile devono essere preventivamente sterilizzati;
 - la densità massima di esemplari immessi non può essere superiore a 1 capo ogni 2,5 ettari di terreno ricoperto da arbusteti o boschi;
 - gli esemplari, stanti le vigenti norme regionali relative agli allevamenti di fauna selvatica, devono essere acquistati in allevamenti nazionali regolarmente autorizzati; in alternativa può



Provincia di Modena

essere prevista la cessione di Cinghiali, opportunamente marcati, catturati tramite trappolaggio, durante i piani di controllo eseguiti nel medesimo territorio (art. 19, comma 4 del Regolamento Regionale n.1/2008);

- gli esemplari di Cinghiale su cui viene svolto l'addestramento e l'allenamento cinofilo devono essere marcati con apposito contrassegno individuale numerato e devono essere provvisti di certificato sanitario che ne attesti lo stato di salute;
 - l'immissione degli esemplari deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 30 giorni;
 - la sostituzione e/o il decesso dei capi deve essere comunicata alla Provincia entro 30 giorni;
 - è sempre vietata l'immissione del cinghiale in campo aperto (art. 18 del Regolamento Regionale n°1/2008);
 - al fine di preservare i cinghiali da un eccessivo sfruttamento, il campo deve essere suddiviso in sub-unità, nelle quali l'accesso deve avvenire in modo alternato;
 - ciascun turno di addestramento/allenamento non può protrarsi oltre i 60 minuti; tra un turno di addestramento/allenamento ed il successivo deve trascorrere il medesimo lasso di tempo;
 - l'eventuale presenza di Ungulati, accidentalmente intrappolati nel recinto, deve essere segnalata tempestivamente alla Provincia che provvede ad effettuare od autorizzare la cattura dei medesimi. L'attività di addestramento è sospesa sino al completamento delle operazioni di cattura. Le spese derivanti dalle operazioni suddette sono a carico del titolare;
 - il Titolare deve predisporre all'interno del recinto e mantenere attiva, un'apposita struttura dedicata alla cattura (mandriolo) dei cinghiali presenti, in caso di esigenza di cattura degli animali.
- 5) di stabilire che l'apposizione delle tabelle perimetrali è a carico del Titolare, che deve effettuarla in modo visibile e deve curarne la manutenzione;
- 6) di precisare che:
- a) il Titolare dovrà installare all'ingresso del CAC la bacheca stabilita dalle Direttive provinciali per l'esposizione della cartina e del regolamento di gestione del CAC;
 - b) il Titolare dovrà mantenere aggiornato presso di sé l'apposito registro assegnato dal Servizio Faunistico Provinciale per la trascrizione dei dati richiesti, con particolare riferimento agli obblighi circa la detenzione di fauna selvatica e l'immissione della stessa all'interno del CAC recintato;
 - c) il Titolare dovrà trasmettere la presente autorizzazione al competente Servizio Veterinario della AUSL, per gli aspetti di loro competenza;
- 7) di stabilire che per quanto non previsto specificamente da questo atto la presente autorizzazione è rilasciata alle condizioni della Legge 11/02/1992 n.157 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale 15/02/1994 n.8 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle Direttive regionali e provinciali in materia approvate con DGR n.840 del 14/05/2003 e DCP n.120 del 11/07/2001 e del Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
- d) copia della presente autorizzazione è trasmessa al Corpo di Polizia Provinciale e all'ATC MO2 per quanto di competenza;
 - e) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente VECCHIATI MARIA PAOLA



Provincia di Modena

Originale Firmato Digitalmente


(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____

ISTITUZIONE CAC "CASTELLUCCIO"
COMUNE DI MONTESE
Ha 10.79 di sasp



 confini_CAC "Castelluccio"

150 75 0 Meters



Provincia di Modena
Servizio Relazioni Istituzionali - U.O. Programmazione Faunistica